

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 09 del 10 MAR. 2007

“Norme sulla certificazione degli istruttori di RFI e del Genio Ferrovieri ed alla relativa iscrizione nell’albo degli istruttori accreditati del Gestore della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”.

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n.247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e art. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma


Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 11 pagine

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.

VISTA la Disposizione n° 11 del 14 marzo 2000 recante "Accreditamento presso la Divisione Infrastruttura degli istruttori delle Imprese ferroviarie"

VISTA la Disposizione n° 31 del 08 novembre 2000 recante "Norme per il rilascio delle abilitazioni alla condotta, al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura"

VISTA la Disposizione n° 18 del 03 settembre 2003 recante "Requisiti di qualificazione professionale del personale che svolge mansioni di verifica del materiale rotabile, modalità per l'accREDITamento presso il Gestore dell'Infrastruttura degli istruttori del settore verifica e norme per il rilascio delle abilitazioni e della patente per l'esercizio delle mansioni di verifica";

VISTA la Disposizione n° 01 del 05 gennaio 2004 recante "Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario nel settore movimento: Abilitazioni, AccREDITamento degli istruttori e Mantenimento delle competenze";

VISTA la Disposizione n° 39 del 15 settembre 2004 recante "Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative nel settore manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria: Abilitazioni, accREDITamento degli istruttori e Mantenimento delle competenze";

VISTA la "Convenzione per la formazione e l'addestramento operativo di personale militare sugli impianti ferroviari" del 22 dicembre 2004 tra Ferrovie dello Stato S.p.a. ed il Ministero della Difesa trasmessa con nota DGG.RU/DPPG Prot.26 del 10 gennaio 2005;

VISTA la relazione RFI/TC.NSC000016 del 14 febbraio 2007 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante "Norme sulla certificazione degli istruttori di RFI e





del Genio Ferrovieri ed alla relativa iscrizione nell'albo degli istruttori accreditati del Gestore della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1 (Scopo)

La presente Disposizione definisce le responsabilità e le modalità operative connesse al processo di accreditamento del personale che svolge le attività di cui al punto 2 del successivo Art. 4 ed alla conseguente iscrizione nell'Albo degli istruttori accreditati del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Art. 2 (Campo di applicazione)

La presente Disposizione si applica al personale di RFI e del Genio Ferrovieri (GF), nel rispetto della convenzione in vigore tra Ferrovie dello Stato S.p.A. ed il Ministero della Difesa.

Art. 3 (Abilitazioni connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario)

1. Le abilitazioni connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario del personale di RFI e del GF sono quelle definite dalle seguenti Disposizioni:

- Disposizione 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per il Settore Movimento;
- Disposizione 39/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per il Settore Manutenzione;
- Disposizioni 11/2000, 31/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per il Settore Condotta;
- Disposizione 18/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per il Settore Verifica.

Art. 4 (Accreditamento)

1. Si definisce accreditamento la certificazione, sia del livello di qualità delle competenze riferite agli aspetti tecnici, normativi e regolamentari, connessi ad una o più abilitazioni di cui all'Art. 3, sia delle competenze didattiche riconosciute agli istruttori.






2. L'accreditamento introduce standard di qualità nelle competenze tecnico/specialistiche richieste agli istruttori per svolgere le seguenti attività:
 - a) assicurare le docenze finalizzate al conseguimento di determinate abilitazioni tecniche direttamente connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;
 - b) far parte delle commissioni d'esame per il rilascio di tali abilitazioni;
 - c) assicurare il mantenimento delle competenze riferite alle medesime abilitazioni.
3. Gli istruttori accreditati del GF possono svolgere le attività di cui al precedente punto 2, limitatamente ai commi a) e c), solamente nei periodi di non utilizzazione da parte di RFI e delle Imprese Ferroviarie.
4. L'accreditamento degli istruttori è rilasciato dalle Strutture Organizzative (SO) di Direzione Tecnica (DTC) competenti per i singoli settori (vedi Disp. 11/2000, 18/2003, 1/2004 e 39/2004), a seguito di verifica della documentazione prodotta e di colloquio tecnico effettuato da apposite commissioni interne alle stesse SO, con il quale vengono valutati i livelli di qualità delle competenze tecnico/specialistiche dei candidati.
5. Per il Settore Condotta la SO di DTC competente per settore, accertata la completezza e la correttezza della documentazione prodotta, promuove una specifica attività formativa propedeutica all'accreditamento, che si conclude con apposito esame teorico-pratico.
6. Per le abilitazioni del Settore Manutenzione, di cui alla Disposizione 39/2004, l'accreditamento viene conferito da apposite Commissioni nominate dal Direttore della DTC.
7. In caso di colloqui/esami con esito negativo, le Commissioni possono indicare i tempi e le modalità per la ripetizione dei colloqui stessi.
8. Per il Settore Movimento sono previsti 5 livelli di accreditamento. Ciascun livello accredita anche per i livelli sottostanti. Il livello 5 costituisce il livello massimo di accreditamento.

Art. 5

(Requisiti per l'accreditamento e relativa documentazione)

1. Le SO della DTC valuteranno le richieste di accreditamento presentate dalle Direzioni centrali (Movimento e Manutenzione), dopo aver ricevuto il modulo riportato in allegato 1, compilato in tutte le sue parti, firmato dal candidato e dal responsabile della Direzione compartimentale di appartenenza (centrale se direttamente dipendenti da questa). DTC accredita direttamente i propri istruttori tramite le preposte SO di Settore con i medesimi criteri indicati nei successivi Art. 7 (punti 2 e 3), Art. 8, Art. 9 e Art. 10.
2. Gli elementi vincolanti/requisiti per l'accreditamento, da indicare nell'allegato 1, sono quelli di seguito elencati:
 - a) curriculum professionale del candidato nel quale devono essere chiaramente riportate tutte le informazioni anagrafiche/professionali, in particolare il dettaglio delle abilitazioni possedute con le date di conseguimento, le esperienze professionali ed i ruoli svolti in relazione alle attività di sicurezza;





- b) dichiarazione delle Direzioni compartimentali (centrali se direttamente dipendenti da queste) di appartenenza che il candidato abbia svolto con continuità la normale attività lavorativa nel Settore funzionale relativo alle abilitazioni per le quali viene richiesto l'accreditamento;
 - c) dichiarazione che il candidato abbia frequentato i corsi di formazione tecnico-specialistica riferiti al conseguimento dell'accreditamento, se richiesto dalle rispettive Disposizioni di riferimento per le singole attività;
 - d) certificazione di idoneità fisica e psico-attitudinale, secondo le Disposizioni vigenti, attestata da un medico di una Unità Sanitaria territoriale di RFI, riferita ai requisiti previsti per le abilitazioni possedute;
 - e) dichiarazione attestante le funzioni svolte nell'organizzazione aziendale;
 - f) ulteriori criteri diversificati per Settore funzionale e per famiglie di abilitazioni, secondo quanto stabilito dalle SO di DTC.
3. Per il Settore Condotta va inoltre prodotta la seguente documentazione:
- a) elenco delle linee sulle quali si chiede l'accreditamento, comprese nelle abilitazioni possedute;
 - b) documentazione attestante la conoscenza dei mezzi di trazione utilizzati;
 - c) verbale di esame dell'abilitazione alla condotta posseduta.

Art. 6

(Albo istruttori accreditati del Gestore della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale)

1. Si definisce Albo degli istruttori accreditati del GI (di seguito Albo), il registro certificante che il personale iscritto possiede i requisiti, di cui all'Art. 5, richiesti per svolgere il ruolo di istruttore e assolvere ai compiti descritti nel punto 2 dell'Art. 4.
2. La responsabilità della gestione dell'Albo è di RFI - Direzione Personale e Organizzazione - Formazione di Business/DPO-FDB.
3. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'Albo, le Direzioni centrali, entro il 30 settembre di ciascun anno, comunicano a DPO-FDB eventuali modifiche/integrazioni riferite ai dati professionali (qualifica, struttura di appartenenza, ecc.) dei propri istruttori iscritti all'Albo.
4. Le SO di DTC, in relazione ai compiti che svolgono, hanno la possibilità di accesso all'Albo, nei modi convenuti con DPO-FDB.

Art. 7

(Richiesta di accreditamento e di iscrizione all'Albo)

1. Le Direzioni centrali di appartenenza (Movimento e Manutenzione), trasmettono formale richiesta di accreditamento alle SO di DTC, competenti per i singoli settori, unita all'allegato 1 di cui al precedente Art. 5.
2. Le SO di cui sopra, a seguito del colloquio/esame con esito positivo di cui all'Art. 4, provvedono a:
 - a) richiedere a DPO-FDB il numero progressivo di iscrizione all'Albo da apporre sul certificato di accreditamento;
 - b) emettere il certificato di accreditamento in triplice copia (allegato 2);





- c) archiviare una copia del certificato, l'allegato 1 e la restante documentazione richiesta per l'accreditamento;
 - d) inviare 2 copie del certificato a DPO-FDB.
3. DPO-FDB provvede a:
- a) aggiornare l'Albo con le indicazioni contenute nei certificati ricevuti dalle SO di DTC;
 - b) trasmettere le 2 copie alla Direzione centrale di appartenenza dell'agente accreditato.
4. Il GF presenta le formali richieste di accreditamento e l'annessa documentazione tramite le Direzioni compartimentali di Bologna (DCM per i Settori Movimento e Trazione; DCI per il Settore Manutenzione), che le faranno pervenire alle rispettive Direzioni centrali per l'inoltro alle SO di DTC competenti per singolo settore.

Art. 8



(Permanenza nell'Albo e mantenimento dell'accreditamento)

1. La permanenza nell'Albo in qualità di istruttore accreditato è condizionata al mantenimento dell'accreditamento e delle relative competenze. L'istruttore mantiene l'accreditamento se:
- a) partecipa ai corsi di aggiornamento, organizzati periodicamente dalla DTC in occasione di importanti cambiamenti regolamentari o di innovazioni tecnologiche di particolare rilievo;
 - b) partecipa ai corsi di aggiornamento professionale specialistico promossi dalle Direzioni centrali che presidiano il settore funzionale di appartenenza;
 - c) svolge almeno 36 ore/anno nelle seguenti attività riferite alle abilitazioni per le quali è stato conseguito l'accreditamento:
 - docenza nei corsi di abilitazione, mantenimento competenze e seguito individuale;
 - partecipazione alle Commissioni d'esame, alle visite ispettive e di audit.
 - d) svolge la normale attività lavorativa nel settore funzionale relativo alle abilitazioni per le quali ha conseguito l'accreditamento.
2. Per il Settore Condotta è richiesto che l'istruttore svolga l'attività di istruzione professionale in maniera continuativa (non abbia avuto incarichi in attività diverse da quelle che prevedono il rilascio della certificazione per il mantenimento delle competenze del personale di condotta).
3. Tutte le attività di cui al comma 1 devono essere opportunamente documentate dai registri di classe che assicurano la tracciabilità della formazione, dai verbali d'esame o da documenti equipollenti (verbali di audit, ecc.).

Art. 9

(Validità, rinnovo e revisione del livello di accreditamento)

1. L'accreditamento ha validità quinquennale. Al termine di detto periodo le Direzioni centrali chiederanno alla SO di DTC, competente per singolo settore, la conferma dell'accreditamento dichiarando la permanenza delle condizioni di cui all'Art. 8.





2. La SO di DTC qualora lo ritenesse necessario, richiederà l'integrazione della documentazione presentata e nel caso di innalzamento del livello di accreditamento, sottoporrà il candidato ad un nuovo colloquio/esame.
3. Ad accreditamento rinnovato, la SO di DTC competente per singolo settore, produrrà un nuovo certificato di accreditamento con le procedure del precedente Art. 7 punto 2, mantenendo il numero del certificato originario.
4. Per il settore Movimento, il passaggio al livello di accreditamento superiore, avviene con le stesse procedure previste per i nuovi accreditamenti. In tal caso viene emesso un nuovo certificato, sostitutivo del vecchio, apponendo lo stesso numero progressivo del precedente certificato.

Art. 10
(Ritiro dell'accREDITamento)

1. Ogni anno le Direzioni centrali e compartimentali verificano, nell'ambito del monitoraggio delle attività dei propri istruttori accreditati e del GF, il rispetto delle condizioni previste dall'Art. 8 e, in caso di esito negativo, ne danno comunicazione alla SO di DTC competente per singolo settore. La SO di DTC provvede alla revoca dell'accREDITamento e ne dà notizia a DPO - FDB per l'aggiornamento dell'Albo.
2. La SO di DTC, competente per singolo settore, provvederà alla revoca dell'accREDITamento quando, a seguito di inconvenienti occorsi, audit o visite ispettive, risultino a carico di un istruttore evidenti e documentabili inosservanze delle disposizioni vigenti.
3. Le Direzioni centrali, sono tenute a segnalare eventuali gravi circostanze di servizio, riguardanti l'istruttore, che inducano al ritiro dell'accREDITamento.
4. Gli istruttori che dovessero essere coinvolti in inconvenienti di esercizio, risultanze negative di audit interno o procedimenti disciplinari, dovranno essere sospesi dalle loro funzioni, dandone comunicazione scritta alla SO di DTC competente per singolo settore. Qualora, a seguito degli accertamenti di rito, non dovesse risultare a loro carico alcuna evidente e documentata inosservanza alle Disposizioni vigenti, essi potranno essere reintegrati dandone comunicazione scritta alla SO di DTC di competenza.

Art. 11
(Allegati)

Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante della presente Disposizione.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01 Aprile 2007.

Giorgio Di Marco

